

zione di azioni o interessi comparabili che rappresentano più del 10 per cento dei diritti di voto o del capitale in una società residente dell'altro Stato contraente, e tali azioni o interessi comparabili sono stati detenuti dall'alienante per meno di dodici mesi, sono imponibili in detto altro Stato.

6. Con riferimento all'Articolo 25:

a) Resta inteso che lo scambio di informazioni sarà richiesto solo quando lo Stato contraente richiedente abbia esaurito tutte le regolari fonti di informazione disponibili in base alla procedura fiscale interna.

b) Resta inteso che l'assistenza amministrativa prevista dall'Articolo 25 non comprende (i) le misure dirette solo alla semplice raccolta di elementi di prova, o (ii) il caso in cui è improbabile che l'informazione richiesta sia rilevante per il controllo o l'amministrazione di questioni fiscali di un determinato contribuente in uno Stato contraente.

c) Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente, nell'avanzare una richiesta di informazioni ai sensi dell'Articolo 25 della Convenzione, forniranno le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato interpellato:

(i) informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in particolare, nome, data e luogo di nascita e, se conosciuti, indirizzo, codice fiscale, numero di conto o analoghe informazioni identificative);

(ii) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;

(iii) una dichiarazione circa le informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;

(iv) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

(v) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste.

d) Resta altresì inteso che l'Articolo 25 della Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a scambiare informazioni in modo automatico.

e) Resta inteso che in caso di scambio di informazioni, le norme procedurali amministrative 7 relative ai diritti del contribuente previste nello Stato contraente interpellato restano applicabili prima che le informazioni siano trasmesse allo Stato contraente richiedente. Resta altresì inteso che la presente disposizione ha lo scopo di garantire al contribuente una procedura equa e non ad impedire o posticipare in maniera indebita lo scambio di informazioni. In tali casi, una norma nello Stato contraente richiedente che preveda un'estensione del periodo prescritto per l'accertamento non sarà considerata come contraria al principio di non discriminazione.

7. Con riferimento all'Italia,

a) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

b) Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

c) Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

9. Verifica del funzionamento della Convenzione.

Le autorità competenti si consulteranno costantemente al fine di verificare l'efficacia del funzionamento della Convenzione, nonché la sua rispondenza ai rispettivi reciproci interessi.

10. Disposizioni legislative di attuazione.

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Fatta in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione dei testi prevarrà il testo in inglese.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

Roma, 30 DIC 2010

SILVIO BERLUSCONI  
Presidente del Consiglio dei Ministri



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI PANAMA

Città di Panama, 30 DIC 2010

RICARDO MARTINELLI BERROCAL  
Presidente della Repubblica


